



COMUNE DI CARAVINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 20/03/2017

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale di Caravino, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PASQUALE Clara Angela - Sindaco	Sì
DUBINI Davide - Assessore	Sì
CORAZZA Maurizio - Consigliere	Giust.
PIGNOCCHINO Giancarlo - Consigliere	Sì
PIZZARDO Adriano - Assessore	Sì
NEBULONI Franco - Consigliere	Sì
LUBINO Maria Antonietta - Consigliere	Sì
LORENZETTO Giuliano Angelo - Consigliere	Sì
BOCCHIETTI Antonio - Consigliere	Sì
PERINO Edoardo Mauro Battista - Consigliere	Giust.
SIMONETTO Angelo Giuliano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Luigi CUNTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Sig.ra PASQUALE Clara Angela**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 20/03/2017

OGGETTO : CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze del Consiglio Comunale, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.02.2017, n. 19, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2017 al 31.03.2017;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 1, commi 10 e segg., della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016;

RITENUTO di poter confermare le predette aliquote per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. n. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, tenuto conto delle modifiche intervenute con la citata legge 28.12.2015, n. 208, per quanto riguarda l'abitazione principale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14, in data 23.06.2014, come modificata con deliberazione n. 8 in data 29.04.2016, con cui è stato approvato il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO, di conseguenza, necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 30.000,00
Manutenzione ordinaria delle strade comunali, sgombero neve e aree verdi	€ 1.500,00
<i>TOTALE</i>	€ 31.500,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, commi 10 e segg., della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

➤ **DI APPROVARE** la narrativa, e, per l'effetto:

1. **DI CONFERMARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione alla **TASI**, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013, ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (A1 – A8 –A9)	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole	1,00 per mille

2. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, la TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa;
4. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in n. due rate:

TASI	Acconto possessore e occupante	16 giugno
	Saldo possessore e occupante	18 dicembre

5. **DI STABILIRE**, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuali conguagli da versarsi entro il termine di scadenza del saldo;
6. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
7. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to DUBINI Davide

IL PRESIDENTE

F.to PASQUALE Clara Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il 27/03/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 27/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

	(Art. 134, comma 3°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Digitale del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
X	(Art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 20-mar-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Luigi CUNTI
